



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N.36/2018

MANIFESTAZIONE DENOMINATA

RIEVOCAZIONE STORICA “ANCONA – VENEZIA: MILLE ANNI DI STORIA” GARA TRA MASCARETE VENEZIANE E BATANE DI PORTONOVO

Località: Mandracchio / SEF Stamura

Data: 20 maggio 2018

Organizzatore: Comune di Ancona

Recapito telefonico: //

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

- VISTA** la documentata istanza presentata in data 10.05.2017, dal Sig. Giacomo CIRCELLI in qualità di Dirigente dello Sportello Unico Integrato del Comune di Ancona, relativa all'effettuazione di una gara di voga tra Mascarete Veneziane e Batane di Portonovo, inserita all'interno della manifestazione denominata “TIPICITA' IN BLU 17/20 MAGGIO 2018”, prevista il giorno 20 maggio 2018 dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
- VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg '72), reso esecutivo con Legge n.1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 171/2005 e s.m.i.;
- VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del giorno 20 maggio 2018, verrà effettuata una gara di voga tra “Mascarete Veneziane” e “Batane di Portonovo”, in zona Mandracchio del Comune di Ancona e più precisamente nelle acque antistanti il Circolo Nautico SEF Stamura (come meglio evidenziato nella planimetria in allegato).

I natanti partecipanti opereranno lungo un percorso segnalato da boe di colore giallo.

ORDINA

Art. 1- Interdizione del campo di gara

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del giorno 20 maggio 2018, nella zona di mare sopra citata e riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, **è vietato:**

- I. navigare, transitare e ancorare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica.

Art. 2 – Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito **1530** o via VHF/FM Ch. 16 per le situazioni di emergenza.

Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: Dlgs n. 4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 15.05.2018

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**

